

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI, ZOPPI,
DEL CASTELLO, MANFREDI MANFREDO, DE POI**

Presentata il 1° ottobre 1979

Unificazione e ristrutturazione dei Servizi Tecnici dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Unificare e ristrutturare i Servizi tecnici dell'esercito non è soltanto un'esigenza che risponde alla necessità di disporre di una struttura unitaria che meglio coordini i vari settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, ma rappresenta quell'improcrastinabile necessità di dare alle Forze armate un volto nuovo attraverso una sempre più valida e costante qualificazione del personale militare.

È attraverso la selezione qualitativa degli uomini preposti allo studio ed alla ricerca, di quegli uomini che devono provvedere all'ammodernamento dei mezzi, dei materiali e degli apparati di cui sono dotate le forze armate, che si può davvero garantire l'efficiente operatività della difesa nazionale.

L'unificazione dei Servizi tecnici porterebbe, dunque, ad una nuova realtà scientifica ed allo sviluppo tecnologico, disincastrando, altresì, dalla stasi attuale numerosi settori industriali del nostro paese promuovendone la ripresa produttiva.

Soprattutto non va dimenticato l'elemento umano che verrebbe ad operare, in un unico organismo altamente qualificato, nell'insostituibile dovere di garantire la difesa e la sicurezza del Paese.

È a questo elemento umano che va rivolta particolare attenzione nella fase di ristrutturazione e di unificazione dei Servizi tecnici poiché ad esso va riconosciuta l'alta qualificazione professionale raggiunta a costo di sacrifici personali e familiari per seguire e portare a termine corsi universitari, corsi di specializzazione nonché

svolgere attività impegnative e rischiose in reparti operativi.

Armonizzare lo sviluppo di carriera degli appartenenti alle Forze armate ed adeguare il trattamento economico al grado di preparazione tecnica e scientifica derivante dagli studi seguiti, rappresenta, altresì, uno dei momenti più qualificanti del provvedimento proposto che compenserebbe quelle carenze anche morali fin qui registrate tra il personale militare e che porrebbe fine ad abnormi sperequazioni e premierebbe così il sacrificio di un'applicazione cosciente al lavoro qualificato ed al servizio offerto allo Stato.

Ne discende, onorevoli colleghi, il nostro dovere di riordinare le carriere dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, degli attuali Servizi tecnici dell'esercito, prima di attuare l'unificazione di essi, perché vedano fatta giustizia di certe abnormi situazioni di carriera e continuino ad essere strutture portanti ed educatori entusiasti dei nuovi quadri del costituendo Corpo tecnico dell'esercito.

Nella presente proposta viene introdotta una innovazione sostanziale in materia

di avanzamento in quanto la carriera degli ufficiali del costituendo Corpo tecnico sino al grado di colonnello si svolgerà ad anzianità e con permanenze determinate in ogni grado. Quanto sopra preso atto del fatto che detti ufficiali sono in possesso di diplomi di laurea ed hanno superato corsi superiori tecnici di specializzazione strettamente attinenti alle loro funzioni.

Tale sviluppo di carriera minimo garantito intende armonizzare la posizione economico-sociale di tali « professionisti » con quello di tutti gli altri funzionari delle carriere direttive tecniche dello Stato e del parastato. Non si perda di vista, d'altro canto, che occorre incentivare l'interesse dei giovani più dotati a queste professioni delle Forze armate.

Da più parti ed autorevolmente si afferma che le Forze armate debbono sempre più caratterizzarsi per qualità; ebbene, il futuro si costruisce oggi non disattendendo le legittime aspettative di chi ha voluto continuare a credere nel sovrano senso di giustizia degli organi legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene istituito il Corpo tecnico dell'esercito cui sono attribuiti i compiti già devoluti agli attuali Servizi tecnici che vengono soppressi.

Il Corpo tecnico dell'esercito si articola su:

1) ruolo ingegneri che assume l'organico riportato nel « quadro A » annesso alla presente legge e che viene costituito con gli ufficiali appartenenti ai ruoli degli attuali Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio e delle trasmissioni;

2) ruolo geografi che assume l'organico riportato nel « quadro B » annesso alla presente legge e che viene costituito con gli ufficiali del ruolo del Servizio tecnico geografico.

ART. 2.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'esercito può avvenire:

1) dall'Accademia militare, mediante:

a) frequenza di appositi corsi corrispondenti, a tutti gli effetti di legge, a quelli del biennio di ingegneria, i cui programmi, escluse le materie militari, vengono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

b) nomina a sottotenente e assegnazione alla Scuola di applicazione per la successiva frequenza dei corsi universitari necessari per conseguire una delle seguenti lauree: ingegneria, matematica, fisica, chimica, biologia, geologia, astronomia;

2) per nomina diretta:

a) al grado di sottotenente, dei vincitori di apposito concorso riservato ai

giovani di età non superiore ai 30 anni, in possesso del biennio di ingegneria, che vengono assegnati alla scuola di applicazione dove seguono lo stesso *iter* previsto per gli ufficiali di cui al precedente numero 1);

b) al grado di tenente, dei vincitori di apposito concorso riservato ai giovani, di età non superiore ai 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: per il ruolo ingegneri: ingegneria, matematica, fisica, chimica, biologia; per il ruolo geografi: ingegneria, matematica, geologia, astronomia.

Per i reclutamenti a nomina diretta:

a) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso viene stabilito con determinazione ministeriale;

b) gli ufficiali vengono iscritti in ruolo subito dopo i pari grado provenienti dall'Accademia.

ART. 3.

L'avanzamento dei sottotenenti è ad anzianità, dopo due anni di permanenza nel grado, previo giudizio di idoneità.

Gli ufficiali non idonei sono nuovamente valutati l'anno successivo:

1) se giudicati idonei sono promossi dopo tre anni di permanenza nel grado;

2) se giudicati non idonei si applicano le norme di cui all'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e cessano dal servizio al termine della ferma contratta. Se la non idoneità si riferisce esclusivamente all'andamento degli studi universitari, gli ufficiali possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico, anche in soprannumero, dove sono promossi al compimento del terzo anno di grado e, comunque, in data non anteriore a quelli di cui al precedente numero 1).

Gli ufficiali reclutati dall'Accademia o dai giovani in possesso del biennio d'ingegneria se non conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per cia-

scun corso possono chiedere la proroga di un anno. In tal caso perdono un anno di anzianità di grado. Qualora non ottengono la proroga o non conseguono il diploma di laurea al termine della proroga stessa, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle varie Armi dell'esercito, anche in soprannumero. Se la domanda viene respinta si applicano le norme di cui al citato articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e cessano dal servizio al termine della ferma contratta.

ART. 4.

L'avanzamento dei tenenti è ad anzianità dopo quattro anni di permanenza nel grado, previo giudizio di idoneità.

Gli ufficiali reclutati dai giovani in possesso di diploma di laurea con corso universitario quinquennale sono promossi dopo tre anni di permanenza nel grado, previo giudizio di idoneità.

Gli ufficiali non idonei sono nuovamente valutati l'anno successivo:

1) se giudicati idonei sono promossi dopo cinque anni di permanenza nel grado;

2) se giudicati non idonei si applicano le norme di cui all'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e cessano dal servizio al compimento della ferma contratta.

ART. 5.

L'avanzamento dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli ha luogo ad anzianità dopo, rispettivamente, sei, tre e tre anni di permanenza nel grado, previo giudizio di idoneità e secondo le modalità previste nel quadro « A » e quadro « B » annessi alla presente legge. Per gli altri gradi l'avanzamento è a scelta secondo le modalità indicate nei quadri A e B citati.

ART. 6.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli ingegneri e geografi del Corpo tecnico dell'esercito si applicano i limiti di età previsti nei vari gradi per i paritetici ruoli normali dei Corpi del genio e delle Armi navali e del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

ART. 7.

Gli ufficiali che al 1° gennaio 1979 appartengono ai ruoli dei Servizi tecnici dell'esercito e quelli che abbiano frequentato o frequentino i corsi previsti per il passaggio nei Servizi tecnici stessi sono iscritti nel ruolo ingegneri e nel ruolo geografi del Corpo tecnico con il grado e l'anzianità posseduti. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, agli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestano il grado di capitano, maggiore, tenente colonnello non valutato, vengono attribuiti il grado e l'anzianità determinati, prima dell'iscrizione nel ruolo ingegneri e geografi, in applicazione delle disposizioni transitorie e finali della presente legge.

ART. 8.

I colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori provvisti delle lauree elencate al punto 26 del precedente articolo 2 in servizio permanente del Corpo tecnico possono accedere, a domanda, all'insegnamento universitario.

L'idoneità all'insegnamento universitario viene accertata da apposita commissione interministeriale definita di concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro della pubblica istruzione.

All'ufficiale che riveste le funzioni di docente universitario compete lo stipendio del professore universitario del livello d'insegnamento nel quale esso viene inserito. L'ufficiale opta per lo stipendio a lui più favorevole.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 9.

Nel Corpo tecnico dell'esercito sono trasferiti tutti gli ufficiali appartenenti agli attuali Servizi tecnici dell'esercito nonché gli ufficiali che hanno superato o supereranno i corsi superiori tecnici per l'ammissione nei Servizi tecnici, già banditi all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico fisico, del genio e delle trasmissioni, nonché gli ufficiali che hanno superato o supereranno i relativi corsi superiori tecnici di cui al comma precedente, sono iscritti nel ruolo ingegneri.

Gli ufficiali del Servizio tecnico geografico, nonché gli ufficiali che hanno superato o supereranno il relativo corso superiore tecnico di cui al primo comma del presente articolo, sono iscritti nel ruolo geografi.

ART. 10.

Il trasferimento nei due diversi ruoli del Corpo tecnico degli ufficiali di cui al precedente articolo 9 avviene per tutti i gradi alla data del 31 dicembre 1978.

Ai tenenti colonnelli non valutati, ai maggiori ed ai capitani viene concessa l'integrale ricostruzione di carriera, da attuarsi come disposto nei successivi articoli 11, 12, 13 e 14, quale riconoscimento del responsabile servizio prestato presso i reparti operativi e per l'elevata qualificazione tecnica e scientifica raggiunta anche a mezzo di conseguimento di diplomi di laurea in discipline scientifiche a prezzo di notevoli sacrifici personali e familiari ed inoltre per le impegnative mansioni espletate nei Servizi tecnici.

ART. 11.

La ricostruzione di carriera per gli ufficiali di cui al precedente articolo 10 dei gradi di tenente colonnello non valutato, maggiore, capitano, evidenziata dallo stato di servizio modello 127/A si ottiene sommando agli anni di servizio comunque prestato da ufficiali in s.p.e.:

a) anni 2, per i provenienti dai corsi biennali dell'Accademia militare di Modena;

b) anni 2 per gli ufficiali reclutati tra i giovani provvisti del biennio di ingegneria (pbi);

c) anni 4, per gli ufficiali reclutati tra i giovani provvisti del quadriennio di ingegneria (p.q.i.);

d) anni 4 o 5, per gli ufficiali reclutati tra i giovani laureati in relazione alla durata legale dei rispettivi corsi quadriennali o quinquennali di laurea.

ART. 12.

Gli ufficiali dei Servizi tecnici dell'esercito, in base al conteggio globale degli anni — cui fa riferimento il precedente articolo 10 della presente legge — vengono promossi: da capitano a maggiore al compimento del quattordicesimo anno; da maggiore a tenente colonnello al compimento del diciassettesimo anno; da tenente colonnello a colonnello al compimento del ventesimo anno, se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 16 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, altrimenti secondo le vigenti disposizioni in materia.

L'iscrizione dei tenenti colonnelli, cui sia stata ricostruita la carriera in applicazione delle presenti norme transitorie, nei due ruoli del Corpo tecnico dell'esercito avviene secondo l'ordine di anzianità nel grado e, comunque, dopo l'ultimo dei pari grado, già valutato per la promozione a colonnello alla data del 31 dicembre 1978.

ART. 13.

L'ordine di precedenza degli ufficiali di cui vengono applicate le presenti norme transitorie nei due ruoli, a parità di anzianità nel grado, viene attribuito all'Ufficiale che possiede maggiore anzianità di spalline e, in caso di ulteriore parità di condizioni, si considera l'anzianità di servizio e subordinatamente, l'età anagrafica posseduta.

ART. 14.

Per gli ufficiali dei Servizi tecnici dell'esercito che rivestono i gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 si procederà all'immediato riordinamento della carriera sulla base di quanto riportato nel modello 127/A conferendo il grado e l'anzianità loro spettanti.

Nulla osta, pertanto, che vengono conferiti ai predetti ufficiali, contestualmente e prioritariamente all'unificazione, il numero di promozioni retrodatate che consenta agli stessi l'immediato conseguimento dei gradi loro competenti, indipendentemente dalle limitazioni di organico.

Vengono inoltre annullati gli effetti dell'applicazione dell'articolo 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, tutte le disposizioni contrarie al disposto della presente legge.

ART. 15.

Gli ufficiali dei Servizi tecnici dell'esercito, provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 16 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, possono chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di liquidazione, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari.

ART. 16.

I benefici economici derivanti dal riordinamento delle carriere di ciascun ufficiale decorrono dal 1° gennaio 1978.

Al maggiore onere concesso con l'applicazione della presente legge, pari per il 1979 a lire 100.000.000, si fa fronte con le normali assegnazioni previste per il Ministero della difesa.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO A

Ruolo di ingegneri del Corpo tecnico

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni	Tutti
Maggiore generale	scelta	—	12	1	1/3 dei maggiori generali non ancora valutati.
Colonnello	scelta	—	550	4	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (b).
Tenente colonnello	anzianità (a)	2 anni di capo sezione - addetto di sezione o incarico equipollente anche se compiuti nel grado di maggiore o capitano.		10	—
Maggiore	anzianità	—		—	—
Capitano	anzianità	3 anni di addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti nel grado di tenente.		—	—
Tenente	anzianità	aver conseguito il diploma di laurea.	—	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

(a) Da estendere agli Ufficiali degli attuali tecnici provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti nell'articolo 16 della legge 1414 del 18 dicembre 1964. Per gli Ufficiali non provvisti dei diplomi di laurea predetti, l'avanzamento ha luogo a scelta secondo le vigenti leggi sull'avanzamento degli Ufficiali.

(b) Per i tenenti colonnelli sprovvisti di una delle lauree previste dalla legge 1414 del 18 dicembre 1964 (articolo 16).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO B

Ruolo geografi del Corpo tecnico

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni 5 anni	Tutti
Tenente colonnello	anzianità (a)	2 anni di capo divisione nell'istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti nel grado di maggiore o capitano.	30	4 ogni 5 anni	1/14 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (b).
Maggiore	anzianità	—		—	—
Capitano	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di sezione nell'istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti nel grado di tenente.		—	—
Tenente	anzianità	aver conseguito il diploma di laurea.		—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(a) Da estendere agli Ufficiali degli attuali Servizi Tecnici provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti nell'articolo 16 della legge 1414 del 18 dicembre 1964. Per gli Ufficiali non provvisti dei diplomi di laurea predetti, l'avanzamento ha luogo a scelta secondo le vigenti leggi sull'avanzamento degli Ufficiali.

(b) Per i tenenti colonnelli sprovvisti di una delle lauree previste dalla legge 1414 del 18 dicembre 1964 (articolo 16).